

CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI SEZIONE DI PORTO MANTOVANO (MN) CON IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO, PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO.

Il giornodel mese di dell'anno 2021, in Porto Mantovano presso il Palazzo Comunale

TRA

il **Comune di PORTO MANTOVANO (MN)** (C.F. 80002770206 _), rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **Massimo Salvarani**, nato il 23.02.1955 a Roncoferraro (MN), di seguito denominato "Comune";

E

l'**Associazione Nazionale Carabinieri- Sezione di Porto Mantovano** C.F80183690587) sita in Porto Mantovano , Piazza della Pace n. 5 , nella persona del Presidente pro-tempore Luogotenente **Luigino Tomassetti** , nato a Petrella Salto (RI) il 21/06/1955 , di seguito denominata "Associazione";

PREMESSO CHE:

- la legge 11 agosto 1981 n.266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, promuovendone lo sviluppo come espressione di partecipazione, solidarietà e sviluppo, garantendone l'apporto originale per le finalità di partecipazione e promozione sociale che queste forme associative esprimono;

- tra le associazioni presenti sul territorio comunale vi è l'Associazione Nazionale dei Carabinieri – Sezione di Porto Mantovano - che ha formalizzato la disponibilità a prestare la propria attività di volontariato in accordo con l'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano (MN) ;

- nello Statuto dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri della Sez. di Porto Mantovano, Art. 2 , indicante i principi e le finalità di detta Associazione, risultano coerenti con la prestazione di attività di volontariato;

- dal complesso della normativa e delle enunciazioni statutarie e di programma del Comune emerge il chiaro intento di riconoscere, sostenere e valorizzare, in un'ottica di sussidiarietà verticale, l'azione e l'identità delle associazioni presenti sul territorio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Art. 1

Autorizzazione

Il Comune autorizza l'Associazione allo svolgimento di attività di volontariato quali servizi in qualità di movieri in occasioni di cortei, manifestazioni sportive, religiose e civili, di vigilanza e assistenza esterna alle scuole, per attività o manifestazioni concordate con l'amministrazione per il conseguimento coordinato di finalità assistenziali, sociali e culturali.

Tali servizi saranno concordati, di volta in volta, con il Comune di Porto Mantovano a mezzo del Comando del Corpo di Polizia Locale, attraverso appositi accordi con il Presidente e/o con un responsabile individuato dall'Associazione - Sez. di Porto Mantovano .

I servizi saranno richiesti tramite comunicazione scritta, dove è indicato:

- tipologia della manifestazione;
- il responsabile dell'organizzazione;
- luogo, data, orario durata della manifestazione;
- il servizio richiesto;
- gli obiettivi da raggiungere;
- l'eventuale presenza del servizio congiunto di polizia;

- recapiti ed indicazione del referente per il Comune o responsabile del servizio di polizia dedicato alla manifestazione;

Art. 2 Ambiti dell'attività

L'attività d'intervento degli operatori volontari è riferita al territorio del Comune di Porto Mantovano e riguarderà:

- servizi di assistenza, vigilanza e accompagnamento degli alunni durante le attività e/o manifestazioni esterne alla scuola;
- servizi di assistenza e vigilanza in occasione di manifestazioni di varia tipologia che richiama un gran concorso di folla;
- servizi di assistenza e vigilanza in occasione di eventi particolari;
- servizi di presenza sul territorio per il conseguimento coordinato di finalità assistenziali, sociali, culturali e di supporto agli incaricati della Pubblica Amministrazione;
- servizi di prevenzione, vigilanza e supporto agli incaricati della Pubblica Amministrazione nel settore degli scarichi e abbandoni abusivi di rifiuti nelle aree pubbliche.

In situazioni di emergenza, ed ogni qualvolta si rendesse necessario assumere, anche localmente, misure volte ad affrontare particolari eventi, a diretta richiesta del Comando del Corpo di Polizia Locale, i membri della Associazione potranno essere richiesti per il tramite dei preposti della Sezione, per prestare la loro opera quali movieri e/o in funzione di assistenza ausiliaria e di sostegno al servizio dei Pubblici Ufficiali

Art. 3 Procedure dell'attività

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni di cui al precedente art. 2, procedono alla registrazione della presenza in apposito modello, da conservare aggiornato in sede.

Gli operatori, sono comunque tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle leggi, delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione vigenti nell'Associazione.

Art. 4 Durata e luogo dell'esecuzione

L'attività di intervento degli operatori volontari, di cui al precedente art. 2, avrà la durata di 1 (uno) anno a partire dalla stipula della presente convenzione e verrà svolta nel territorio del Comune di Porto Mantovano

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità l'attività convenzionata.

CAPO II RAPPORTI CON L'ENTE GESTORE

Art. 5 Natura del rapporto

Il Comune e l'Associazione convengono che le attività sopra descritte vengono svolte "in favorem civitatis" e non costituiscono, né possono costituire, alcuna forma di lavoro e quindi di dipendenza dell'Amministrazione Comunale, anche in forma occasionale o para subordinata.

Gli operatori volontari effettuano l'attività di collaborazione al servizio di cui al precedente art. 2 a titolo gratuito e, pertanto, né ad essi né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte del Comune.

Il Comune si riserva, ai fini di implementare le attività sopra descritte, la facoltà di concedere in comodato d'uso dotazioni strumentali od altre utilità, previa richiesta motivata.

Nello svolgimento del servizio, gli operatori si atterranno alle indicazioni contenute nelle richieste di volta in volta ricevute, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall'Associazione medesima.

Art. 6

Numero e formazione professionale dei volontari

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione verrà condotto dagli operatori volontari disponibili, designati dall'Associazione che si impegna a promuovere la loro formazione professionale in collaborazione con il Comune e a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni.

Art. 7

Divisa e Tesserino di riconoscimento

Il legale rappresentante dell'Associazione dovrà comunicare al Comune, e per esso al Comando di Polizia Locale, i nominativi (dati anagrafici, indirizzo e C.F.) delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente convenzione, dal quale risulti l'appartenenza all'Associazione, da comprovarsi eventualmente nel corso dell'esecuzione di tali attività, mediante l'esibizione della tessera di appartenenza all'Associazione, Sezione di Porto Mantovano, in corso di validità annuale.

Durante i servizi sopra descritti, gli appartenenti alla Sezione di Porto Mantovano dell'Associazione Nazionale Carabinieri indosseranno la divisa dell'Associazione, o comunque capi di abbigliamento che li rendano facilmente individuabili e sui quali siano sovrainpressi il logo e/o i segni distintivi di tale Associazione e del Comune di Porto Mantovano. Nel caso essi prestino la loro opera in ora serale o notturna e comunque in ogni caso vi sia scarsa visibilità, gli stessi dovranno indossare, in ossequio a quanto disposto del D.Lgs. 30.04.1992, nr.285, nuovo Codice della Strada e dal D.Lgs. del 09.04.2008, nr. 8, indumenti conformi a quanto stabilito dall'art. 37 del D.P.R. 16.12.1992, nr. 495.

Art. 8

Copertura Assicurativa

Il Comune garantisce la copertura assicurativa per quanto riguarda gli obblighi R.C.T. a favore degli operatori dell'Associazione, per i servizi resi a favore del Comune stesso.

Si prende atto, inoltre, che gli iscritti all'Associazione sono già dalla stessa assicurati per quanto riguarda la copertura infortuni.

Il Comune, previa richiesta annuale da effettuare a rendiconto, garantisce il rimborso di eventuali oneri sostenuti e documentati, per i servizi svolti.

Art. 9

Contributi

Il Comune si riserva la facoltà, fatta salva l'effettiva disponibilità di bilancio, di erogare un contributo liberale alla Associazione – sezione di Porto Mantovano - a sostegno della lodevole attività.

Art. 10

Diritto d'accesso e riservatezza

Nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione con i competenti uffici del Comune, il legale rappresentante dell'Associazione esercita il diritto di accesso alle informazioni, nelle forme previste dalla disciplina vigente, in merito agli atti amministrativi aventi rilevanza nel quadro dei settori di intervento di cui all'art. 2 della presente convenzione.

L'Associazione e il Comune si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

NORME DI COMPORTAMENTO, REVOCA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE

Art. 11

Norme di comportamento

Gli operatori volontari sono tenuti, nell'ambito del servizio disciplinato dalla presente convenzione, a comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consoni al comune senso della civica educazione, devono sempre risultare decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della propria persona ed indossare l'uniforme dell'Associazione oppure gli indumenti distintivi previsti per tipo di servizio.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei rispettivi comportamenti nei confronti dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e di eventuali direttive specifiche fornite in proposito dal Comune.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario l'Associazione provvederà ad escludere l'operatore interessato dal servizio reso ai sensi della convenzione, fatti salvi eventuali provvedimenti previsti dal successivo art. 13.

Al termine della presente convenzione, sarà rilasciato all'Associazione un attestato sul buon funzionamento dell'attività svolta dai volontari da parte dell'Amministrazione responsabile.

Art. 12

Rinnovo della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti e sarà rinnovata con modalità da convenirsi fra le due parti un mese prima della scadenza prevista. Verificando altresì la possibilità di eventuali modifiche, integrazioni e sostituzioni alla presente convenzione.

Il Comune può risolvere la stessa in ogni momento, previa diffida, per la provata inadempienza da parte dell'Associazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comune.

Art. 13

Verifica dello svolgimento del servizio

Il Comune tramite il Comando del Corpo di Polizia Locale è incaricato di vigilare sul rispetto di quanto stabilito dalla convenzione ed a tal fine può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare il corretto e regolare svolgimento del servizio previsto.

Art. 14

Foro competente

Per la definizione di eventuali controversi derivanti dalla presente convenzione è competente il Foro di Mantova, con esclusione del ricorso alle competenze arbitrali di cui agli artt. 806 e seguenti del C.P.C.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
LgTen. Luigino Tomassetti

IL SINDACO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Dr. Massimo Salvarani